

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 5 del 2 Febbraio 2015

1. CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA - Deposito della situazione patrimoniale entro il 2 marzo 2015

Entro il **2 marzo 2015** (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza di sabato 28 febbraio 2015), i **consorzi con attività esterna**, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese **la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013**.

Si precisa che l'espressione "*situazione patrimoniale*" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "*norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni*", il quale comprende, **oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa**.

L'adempimento **non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale nè dell'elenco dei consorziati**.

Lo stato patrimoniale e il conto economico vanno presentati nel formato elaborabile XBRL secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008, mentre la nota integrativa va allegata in formato PDF/A, in quanto l'obbligo di presentarla in formato XBRL decorrerà a partire dal 3 marzo 2015.

Nel caso in cui il **Consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi** gli amministratori devono redigere il **bilancio d'esercizio** con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle SPA e depositare l'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. Il relativo deposito presso il Registro delle imprese dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione.

L'adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale sconta **l'imposta di bollo virtuale di euro 65,00**, mentre i diritti di segreteria ammontano a **euro 62,70** per deposito telematico, a **euro 92,70** su supporto informatico.

Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la **sanzione amministrativa** prevista dal comma 2 dell'art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari:

- ad **euro 91,56** per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;
- ad **euro 274,66** per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Consorzi con attività esterna ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=259>

2. CONTRATTI DI RETE - Deposito della situazione patrimoniale entro il 2 marzo 2015

Secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell'art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, se il contratto di rete prevede **l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune** destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, **entro due mesi dalla chiusura**

dell'esercizio annuale l'organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede.

Pertanto, nel caso in cui l'esercizio chiuda al 31 dicembre 2014, **entro il 2 marzo 2015** dovrà essere depositata la situazione patrimoniale.

Nel caso la Rete sia dotata sia **dotata di soggettività giuridica e sia iscritta alla sezione ordinaria del Registro imprese**, il deposito dovrà essere effettuato **presso l'ufficio Registro delle imprese in cui il Contratto di Rete ha la propria sede**. Il codice fiscale da indicare nel bilancio, in formato XBRL, è quello relativo al Contratto di Rete.

Nel caso, invece, la rete sia **priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel Registro delle imprese**, il deposito dovrà essere **effettuato sulla posizione dell'impresa di riferimento**, presso l'ufficio del Registro Imprese dove la stessa è iscritta. In questo caso il modello B riporterà i dati dell'impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della Rete.

La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. L'adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.

Come per i consorzi con attività esterna, lo stato patrimoniale e il conto economico vanno presentati nel formato elaborabile XBRL secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008, mentre la nota integrativa va allegata in formato PDF/A, in quanto l'obbligo di presentarla in formato XBRL decorrerà a partire dal 3 marzo 2015.

Imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni sono gli stessi previsti per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Contratto di rete di imprese ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=490>

3. BILANCI D'ESERCIZIO - NUOVA TASSONOMIA XBRL - Esteso l'obbligo alla nota integrativa a decorrere dal 3 marzo 2015

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014, il Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico contenente l'Avviso relativo alla pubblicazione delle **nuove tassonomie XBRL** dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio ai fini del deposito al Registro delle imprese, previsto dall'art. 5, comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

Con tale avviso viene reso noto che, dal 17 novembre 2014, sul sito istituzionale dell'AgID (*Agenzia per l'Italia Digitale*) è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio (*vers. 2014-11-17*).

L'Associazione XBRL Italia, con riferimento a detta pubblicazione, ha comunicato che **la data di disponibilità della tassonomia**, indicata dall'articolo 5, comma 4 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008, **è da intendersi quella del 28 febbraio 2015**, per cui devono essere conformi alla tassonomia ver. 2014-11-17 i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 o successivamente e depositati nel Registro delle imprese a partire dal giorno 3 marzo 2015.

Da tale data, anche le tabelle contenute nella **Nota Integrativa** dovranno essere presentate al Registro delle imprese **nel formato elaborabile XBRL**.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Atti e bilanci in formato XBRL**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=256>

4. D.L. N. 3/2015 - Introdotta la categoria delle PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE - Prevista l'iscrizione in un'apposita sezione speciale del Registro imprese

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015, il **Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3**, recante "*Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*".

Il decreto (c.d. *decreto "Investment compact"*) – **in vigore dal 25 gennaio 2015** - introduce una nuova tipologia di PMI, le "**Piccole e Medie Imprese Innovative**", estendendo loro parte delle facilitazioni previste per le **Start-up innovative**, introdotte dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.

Le "**PMI innovative**", in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 3/2015, analogamente a quanto previsto per le Start-Up innovative, per poter beneficiare di speciali agevolazioni, **dovranno iscriversi in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese**, a seguito di presentazione di una **domanda in formato elettronico**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del D.L. n. 3/2015 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Piccole e medie imprese innovative ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=552>

5. D.L. N. 3/2015 - Prevista la istituzione di una SPA di servizio per la ristrutturazione e la patrimonializzazione delle imprese italiane

Con la sostituzione dell'art. 15 del D.L. n. 133/2014, convertito dalla L. n. 164/2014, da parte dell'art. 7 del D.L. n. 3/2015, al fine di favorire il rilancio delle imprese in crisi temporanea, viene prevista la istituzione di una "**Società per azioni per la ristrutturazione e la patrimonializzazione delle imprese**" il cui capitale sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali attraverso l'emissione di azioni, alcune delle quali possono godere anche della garanzia dello Stato.

La società, caratterizzata da natura e finalità diverse rispetto ai Fondi partecipati e promossi dalla Cassa Depositi e Prestiti, interverrà in imprese industriali italiane **caratterizzate da temporanei squilibri patrimoniali o finanziari ma con adeguate prospettive industriali e di mercato**, potrà investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento o acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini.

La Società ha lo scopo di promuovere e realizzare **operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese**, favorendo, tra l'altro, processi di consolidamento industriale. A tal fine, la Società potrà investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.

Il periodo massimo entro il quale effettuare la cessione o il trasferimento delle partecipate è stabilito in 7 anni dall'investimento (prorogabili a 10).

La Società è tenuta a **distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti**.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, dovranno essere definite le caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del D.L. n. 3/2015 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre del Governo Renzi ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

6. START-UP INNOVATIVE - Pubblicate le FAQ aggiornate relative al bando Smart & Start Italia al via dal 16 febbraio 2015

Con l'avvicinarsi della data di presentazione delle domande - prevista per lunedì **16 febbraio 2015** dalle ore 12.00 - e con l'individuazione di Invitalia Spa come soggetto gestore, sono arrivate al Ministero dello Sviluppo Economico le richieste di maggiori chiarimenti in merito al **bando Smart & Start**.

Per questo, sono disponibili, a decorrere **dal 27 gennaio 2015**, le **FAQ** con cui vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito ai soggetti che possono beneficiarne, alle modalità di presentazione delle domande, alle attività che possono essere ammesse alle agevolazioni, agli "investitori qualificati"; alle spese ammissibili, ecc.

Come noto, il bando **Smart & Start Italia**, approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico con decreto 24 settembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014), finanzia le Start-up innovative che presentano un progetto imprenditoriale caratterizzato da un **significativo contenuto tecnologico e innovativo**, e/o mirato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, e/o finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

Per accedere alle FAQ clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/smartstart-italia/faq.html>

Per accedere al sito di Invitalia e procedere alla presentazione della domanda clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/presenta-la-domanda.html>

Per saperne di più sul bando Smart & Start dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2028768:sostegno-alle-startup-smart-start>

7. START-UP INNOVATIVE - Incentivi all'investimento in caso di sottoscrizione di quote tramite società fiduciarie - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Un Tizio, che ha costituito la Società Beta Srl, tramite la Società Alfa Spa, la quale, in virtù del mandato fiduciario conferitole dall'istante, ha sottoscritto una quota pari al 96% del capitale sociale, **può beneficiare della detrazione relativa all'investimento** effettuato nel periodo di imposta 2013 nel capitale sociale della Start-up innovativa Beta S.r.l..

E' questa la conclusione a cui giunge l'Agenzia delle Entrate con **risoluzione n. 9/E del 22 gennaio 2015** rispondendo ad un interpello con cui l'interpellante chiedeva se potesse usufruire delle **agevolazioni fiscali** previste dall'art. 29, D.L. n. 179/2012 in relazione al conferimento effettuato in sede di costituzione di Beta S.r.l., in presenza delle seguenti circostanze:

- 1) *le quote sono "formalmente intestate" ad Alfa S.p.a. in forza di un **mandato fiduciario**;*
- 2) *l'iscrizione di Beta S.r.l. nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle Start-up innovative è avvenuta in data successiva a quella dell'iscrizione nella sezione ordinaria.*

In merito alla prima circostanza, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato i requisiti necessari per essere considerata una Start up innovativa e godere quindi dei benefici previsti dalla normativa, ritiene che, l'**interposizione della società fiduciaria**, tra la partecipata ed i soci, di per sé **non rappresenta causa ostativa** per l'applicazione del regime agevolativo in commento, a condizione che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina.

Come evidenziato, infatti, dalla Sentenza n. 4943 del 21 maggio 1999 della Cassazione civile, "*i fiduciari, vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni affidati alla fiduciaria ed a questa strumentalmente intestati*".

Sotto il **profilo temporale**, nel caso di sottoscrizione di quote del capitale sociale di una Start-up innovativa, il diritto a fruire dell'agevolazione per il soggetto conferente matura nel periodo di imposta in corso alla data di deposito dell'atto costitutivo della Start-up innovativa per l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, a nulla rilevando che alla predetta data l'iscrizione nella sezione speciale non sia ancora perfezionata.

La disciplina delle Start-up innovative non fissa, infatti, un termine per l'iscrizione della società nella apposita sezione speciale che, tuttavia, deve, ai sensi del comma 8 dell'articolo 25, intervenire in tempo utile per "poter beneficiare della disciplina" contenuta nella sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012. L'iscrizione nella sezione speciale deve quindi perfezionarsi in tempo utile affinché la società possa rilasciare la certificazione prevista, che consente agli investitori di fruire dell'incentivo fiscale con riferimento al periodo di imposta in cui matura il relativo credito.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Start-Up innovative e Incubatori certificati ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=493>

8. CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - Istituito il registro degli organismi di composizione

Con il **decreto 24 settembre 2014, n. 202**, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, il Ministero della Giustizia ha emanato il regolamento recante i **requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento**.

La disciplina della "**crisi da sovraindebitamento**" è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla **Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento)**, al fine di poter offrire uno strumento anche a quei soggetti che sono esclusi dalla disciplina fallimentare, in quanto di piccole dimensioni o privati.

A questi soggetti, al fine di porre rimedio alle situazioni di crisi sovraindebitamento, è, consentito concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi.

Il regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della L. n. 3/2012, come modificata dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, disciplina:

a) l'istituzione presso il Ministero della Giustizia del **registro degli organismi** costituiti da parte di enti pubblici, **deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento** del debitore non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali;

b) i **requisiti e le modalità di iscrizione** nel medesimo registro, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura (art. 1).

Nel registro sono iscritti:

a) **a domanda**: gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

b) **di diritto**, su semplice domanda, anche quando associati tra loro: gli **organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio**, il segretariato sociale e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai (art. 4).

In **via transitoria**, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto (28 gennaio 2015 – 27 gennaio 2018), i professionisti appartenenti agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, **sono esentati dall'applicazione delle disposizioni in materia di obblighi di aggiornamento professionale**, purché documentino di essere stati nominati, in **almeno quattro procedure**, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore.

Le nomine relative a differenti tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all'entrata in vigore del decreto (art.19).

[Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29nhh67>

9. MARCHI E BREVETTI - Dal 2 febbraio 2015 nuove domande on-line - Diritti e TCG con F24 - In vigore una nuova modulistica cartacea

A decorrere **dal 2 febbraio 2015** è possibile procedere al **deposito telematico**, direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico, **delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi.**

A stabilirlo è il **Decreto 26 gennaio 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2015, nel cui allegato vengono riportate le **modalità tecniche e le informazioni utili per procedere al deposito telematico.**

La nuova modalità di deposito telematico, attiva sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, consente, effettuata la compilazione guidata, assistita e controllata dei moduli online, di provvedere alla quantificazione e al pagamento delle tasse dovute tramite modello F24 e interagire rapidamente con l'Amministrazione.

La nuova modalità di pagamento dei diritti e delle tasse sui titoli della proprietà industriale tramite modello F24 è frutto della proficua collaborazione tra la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Agenzia delle Entrate.

Il nuovo servizio messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico comporta per l'utenza sia un risparmio in termini di costi sia il miglioramento delle informazioni e quindi la possibilità di avere un aggiornamento della banca dati sui titoli della proprietà industriale in tempo reale.

Con la **risoluzione n.11/E del 29 gennaio 2015**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per effettuare i versamenti, tramite il modello F24 "*Versamenti con elementi identificativi*" o "*F24 Enti pubblici*", dei **diritti** relativi ai titoli di proprietà industriale e le **tasse sulle concessioni governative** sui marchi, connessi alla nuova modalità di deposito telematico. La stessa risoluzione contiene le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

Ricordiamo che la risoluzione fa seguito al **Provvedimento del 20 novembre 2014**, del Direttore delle Entrate di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo economico.

E' tuttavia ancora possibile effettuare il **deposito cartaceo**, utilizzando però una **nuova modulistica**, presto pubblicata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

[Per scaricare il testo del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29nw1q2>

Per scaricare il testo della risoluzione n. 11/E clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29nvhgm>

Per scaricare la nuova modulistica clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29nvhgm>

Per accedere al servizio di deposito telematico clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<https://servizionline.uibm.gov.it/uibm-public-web/index.html>

10. L. N. 190/2014 - TESORERIA UNICA - Dal 1° febbraio 2015 assoggettate anche le Camere di Commercio - Circolare della Ragioneria Generale dello Stato

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) prevede l'assoggettamento delle Camere di Commercio al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. In particolare, il comma 391 prevede l'inserimento delle Camere di Commercio nella Tabella A allegata alla predetta legge n. 720/84.

Il **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** ha emanato la **circolare n. 4 del 20 gennaio 2014**, con la quale vengono indicati gli adempimenti di prima attuazione e il funzionamento a regime.

Viene subito precisato che la normativa in questione **non si riferisce** alle **Aziende speciali** delle Camere di Commercio le quali restano escluse dalla sottoposizione al citato regime.

La Banca d'Italia è stata autorizzata all'apertura delle contabilità speciali di tesoreria unica, utilizzando i dati (*denominazione, codice fiscale, istituto cassiere*) presenti nell'anagrafica SIOPE.

In sede di prima applicazione, spetta a ogni singola Camera di Commercio comunicare il proprio codice di contabilità speciale all'Istituto bancario con cui intrattiene il servizio di cassa, in tempo utile per effettuare il riversamento di risorse presso la Banca d'Italia.

La norma prevede che il versamento delle disponibilità liquide delle Camere di Commercio a favore delle contabilità speciali intestate alle stesse, disposto dai cassieri, sia effettuato sul sottoconto fruttifero il 1° febbraio 2015 (essendo il 1° febbraio domenica, giornata non lavorativa, l'adempimento slitta al successivo **2 febbraio 2015**).

La Ragioneria Generale dello Stato richiama l'attenzione sulla circostanza che i versamenti sui conti di tesoreria unica possono essere eseguiti dal cassiere **esclusivamente attraverso il canale telematico**, rimanendo esclusa la possibilità di operare con bonifico bancario.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/Circolare_n.4_del_20_gennaio_2015.pdf

11. VISURE REGISTRO IMPRESE - Ora ancora più complete

Dal **22 gennaio 2015** le visure del Registro delle imprese si arricchiscono di una informazione importante: il **numero degli addetti occupati dell'impresa in ogni singolo Comune / localizzazione dell'attività**.

Grazie alla collaborazione con INPS e ad un accurato lavoro di raccordo con i dati del Registro delle Imprese, dal 22 gennaio 2015 le visure del Registro delle imprese si arricchiranno del **dettaglio del numero di addetti occupati in ogni singolo Comune**.

In precedenza dalla visura era possibile rilevare solo il numero di addetti occupati complessivamente nell'impresa, senza poter disporre della loro distribuzione territoriale.

Con questo nuovo dettaglio si ottiene una rappresentazione più completa e capillare dell'occupazione e un'immediata visione del rilievo di ciascuna unità produttiva nell'impresa.

Ricordiamo infine che già **dal 5 marzo 2014** la visura camerale aveva assunto un nuovo volto con elementi innovativi. Con una nuova veste grafica e una organizzazione dei contenuti più funzionale, imprese, amministrazioni pubbliche, professionisti e cittadini, nella consultazione dei dati del **Registro delle Imprese**, hanno la possibilità di ottenere informazioni ancora più chiare, complete, accessibili e garantite.

Accanto ai miglioramenti introdotti per semplificarne la lettura, non mancano cambiamenti anche sul fronte tecnologico, con l'arrivo, nella prima pagina della visura camerale, del **QR Code**, cioè il nuovo

codice identificativo dei documenti ufficiali della Camera di Commercio, grazie al quale chiunque può verificare la corrispondenza tra il documento in suo possesso e quello archiviato dal Registro Imprese al momento dell'estrazione. La lettura del QR Code avviene tramite l'app "RI QR Code" realizzata da InfoCamere e scaricabile gratuitamente dai principali store o dal portale delle Camere di Commercio: www.registroimprese.it.

Ricordiamo, infine che **dal 23 settembre 2014**, le imprese italiane, impegnate in attività di import-export, hanno la possibilità di ottenere un **certificato o una visura in lingua inglese** allo sportello della Camera di Commercio o sul portale registroimprese.it, senza doversi avvalere di una traduzione giurata.

12. Evoluzione dello studio professionale in STP - Pubblicato uno studio della FNC

Ad un anno dalla pubblicazione del Decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 (*Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183*), a partire dal mese di aprile 2013 ad oggi risultano iscritte nel Registro delle imprese solo 193 STP (*Società tra professionisti*).

Secondo la **Federazione Nazionale dei Commercialisti** (FNC), la scarsa diffusione della STP, oltre ad un retaggio storico e culturale, va sicuramente imputata alle molte incertezze causate dalla formulazione poco cristallina e, sotto alcuni profili carente, della legge n. 183 del 2011.

In particolare, depone a sfavore della diffusione di tali strutture, l'assenza di precise indicazioni sul trattamento fiscale del reddito prodotto dalla STP e, vieppiù, una recente presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale anche per le società tra professionisti costituite ai sensi della legge n. 183/2011 trovano applicazione le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa.

La possibilità di costituire società tra professionisti, secondo i tipi societari disciplinati nel codice civile, fa emergere la possibilità di procedere alla riorganizzazione dell'attività professionale tramite una STP, evolvendo i propri studi ovvero le già costituite associazioni professionali.

Lo studio, pubblicato il 15 gennaio 2015, si prefigge di valutare se esistano strumenti che possano favorire l'evoluzione dello studio in forme maggiormente strutturate, quali sino le STP, ovvero garantire il passaggio della clientela senza necessariamente ricorrere alla cessazione dell'attività professionale.

Lo studio prende in considerazione l'evoluzione dello studio professionale in società tra professionisti, soffermandosi, nello specifico, sulla cessione e sul conferimento dello studio e della clientela e sulle ipotesi di trasformazione praticabili alla luce del diritto positivo.

Per scaricare il testo dello studio della FNC clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29mxawo>

13. STP - Esclusa la possibilità di costituire società multidisciplinari con dottori commercialisti e revisori - La posizione del CNDCEC

E' esclusa la possibilità di costituire società multidisciplinari che prevedono la **compresenza di commercialisti e revisori, in qualità di soci professionisti**, non essendo la revisione legale una professione regolamentata riconducibile al sistema ordinistico.

La disciplina delle STP (*Società tra professionisti*), contenuta nella L. n. 183 del 2011 e nel regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 34/2013, è applicabile **solo per l'esercizio in forma societaria delle professioni organizzate in Ordini o Collegi**.

La **revisione legale è esclusa dall'ambito applicativo della legge n. 183/2011**, in quanto essa non costituisce un'autonoma professione regolamentata in Ordini o Collegi.

La disciplina della revisione legale ha **carattere di specialità** ed è contenuta nel D.Lgs. n. 39/2010, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 2006/43/CE, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

E' questa la posizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), espressa nella **risposta del 27 gennaio 2015** (Registro Ufficiale n. 0000892), a firma del Direttore Generale Francesca Maione, in merito ad un quesito formulato il 28 ottobre 2014 (PO n. 287/2014), con il quale si chiedeva se l'oggetto sociale di una STP potesse prevedere come oggetto esclusivo "*la realizzazione delle attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e di quelle che la legge attribuisce ai revisori legali*".

Nel quesito si chiedeva anche se quella di revisore contabile poteva essere ritenuta attività professionale per la quale fosse prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico e se

i soci revisori contabili e dottori commercialisti potessero far parte di una STP che prevedeva nell'oggetto sociale anche l'attività che la legge attribuisce ai revisori contabili.

Quanto alle attività che la legge attribuisce ai revisori – prosegue la nota del CNDCEC - solo l'esercizio dell'attività di "revisione legale", intesa quale revisione dei conti annuali e consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2010, è riservata ai revisori legali e alle società di revisione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Considerato che la revisione legale è un'attività professionale espressamente richiamata dall'art. 1, comma 4, lettere d) ed e), dell'ordinamento professionale dei dottori commercialisti (D.Lgs. n. 139/2005), si ritiene che la stessa possa essere **ricompresa fra le materie indicate nell'oggetto sociale**.

L'esercizio di tale attività sarà, però, consentito solamente ai quei soci professionisti **iscritti nell'albo dei dottori commercialisti** e degli esperti contabili che siano, al contempo, **iscritti anche nel Registro dei revisori**.

Alla luce di tali considerazioni - conclude il CNDCEC – *“si ritiene **esclusa la possibilità di costituire società multidisciplinari che prevedono la presenza di soci professionisti dottori commercialisti o esperti contabili e soci professionisti revisori legali**, non essendo la revisione legale una professione regolamentata riconducibile al sistema ordinistico”*.

La STP potrebbe, invece, essere costituita *“tra soci professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con soci revisori che non assumano la qualifica di soci professionisti, bensì di **soci di investimento o soci di prestazioni tecniche**. In tal caso, solo il socio professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili potrà svolgere l'attività di revisione per la STP medesima”*.

Per scaricare il testo della Nota del CNDCEC clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29npatv>

14. ANTIMAFIA - Dal 22 gennaio 2015 operativa la Banca dati nazionale unica

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015, del **D.P.C.M. 30 Ottobre 2014, n. 193** del Regolamento che ne disciplina modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento, dal **22 gennaio 2015** è in funzione la **Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia** prevista dal codice antimafia, approvato con il D.Lgs. n. 159/2011.

La Banca dati sarà connessa con le altre costituite presso il Ministero dell'Interno, la DIA (per i dati acquisiti nel corso di accessi ai cantieri) e quelle detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.

Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo, se l'impresa è censita, verifica le informazioni esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente, la comunicazione antimafia liberatoria.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del Libro II del D.Lgs. n. 159/2011, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 - **pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali** di cui all'art. 176 del D.Lgs. n. 163/2006 – potranno acquisire d'ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

Non saranno istruite le istanze che perverranno da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche).

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Codice delle leggi antimafia**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=428>

15. EDIFICI PUBBLICI - Dal 23 gennaio 2015 funzionante la cabina di regia per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2015, il **Decreto interministeriale 9 gennaio 2015**, che individua le modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per il **coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici pubblici** dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 102 del 4 luglio 2014 (*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*).

La cabina di regia, composta dal Ministero dello Sviluppo Economico, che la presiede, e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha tra le funzioni principali, quelle di:

- a) *promuovere l'attuazione coordinata del piano di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili;*
- b) *contribuire alla definizione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione;*
- c) *assicurare il coordinamento delle misure per l'efficienza energetica attivate attraverso il Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'art. 15 del D.Lgs. 102/2014 e il Fondo di cui all'art. 1, comma 1110, della L. n. 296/2006;*
- d) *coordinare interventi di formazione, di supporto alla predisposizione dei progetti e di pubblicità dei risultati;*
- e) *favorire sinergie con le Regioni per favorire lo sviluppo omogeneo dell'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.*

La cabina di regia è composta da **otto membri**, di cui quattro nominati dal Ministero dello sviluppo economico e quattro nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e si può avvalere della collaborazione di ENEA (*Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile*) e del GSE (*Gestore dei Servizi Energetici*).

La cabina di regia si riunisce presso la sede del Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura il supporto logistico ed organizzativo, con cadenza almeno mensile.

Le iniziative promosse dalla cabina di regia sono pubblicate sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per scaricare il testo del decreto interministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29n88bb>

16. ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - Circolare dell'INPS sull'esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dalla legge di stabilità 2015

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l'**art. 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190** (Legge di stabilità 2015) ha introdotto l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015.

L'INPS, con la **Circolare n. 17 del 29 gennaio 2015**, ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo introdotto dalla Legge n. 190/2014, articolo unico, commi 118 e seguenti allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile.

Il beneficio previsto dalla legge di stabilità 2015 **si applica a tutti i datori di lavoro privati** e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli.

L'INPS sottolinea come, ai fini del diritto all'esonero, non assuma rilevanza la sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro, pertanto il beneficio **è esteso anche ai soggetti non imprenditori**.

Restano **esclusi dal beneficio** i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Il beneficio **riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015**.

La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

La **misura dell'esonero** è pari all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, **nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua**.

Per scaricare il testo della circolare INPS n. 17/2015 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2017%20del%2029-01-2015.pdf>

17. CASA - Il Notariato lancia il rent to buy e pubblica una guida per il cittadino

Per consentire ai cittadini di comprare casa, in un momento di difficoltà di accesso al credito, e ai costruttori di smaltire l'invenduto, il Notariato ha proposto di introdurre in Italia il **rent to buy**.

Si tratta di un'operazione unitaria attraverso la quale viene assicurato a chi ha intenzione di acquistare un immobile, la possibilità di conseguire da subito il godimento dell'immobile individuato, con pagamento di un canone periodico e di rinviare ad un momento successivo l'acquisto vero e proprio dell'immobile e il pagamento del relativo prezzo, dal quale vengono scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza.

Il legislatore ha introdotto il *rent to buy* con l'art. 23 del D.L. n. 133/2014, convertito dalla L. n. 164/2014 (c.d. "Decreto Sblocca Italia").

Il Notariato, con un **comunicato stampa del 23 gennaio 2015**, rilancia l'attenzione sul tema del *rent to buy*, in un incontro con l'Agenzia delle Entrate, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Banche, costruttori e mondo accademico, per mettere a punto soluzioni giuridiche e fiscali per la concreta applicazione e diffusione di questo nuovo strumento destinato a incoraggiare le contrattazioni immobiliari e la ripresa del mercato.

Al contempo, il Consiglio Nazionale del Notariato, per informare e orientare i cittadini sul tema, ha pubblicato:

- un **decalogo informativo** che spiega, con un linguaggio semplice e chiaro, tutto quello che c'è da sapere sul *rent to buy*: vantaggi e svantaggi sia per il venditore, sia per l'acquirente e quali sono le tutele previste dalla legge;
- una bozza di **schema contrattuale**.

Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.notariato.it/sites/default/files/230115_CoSrenttobuy.pdf

Per scaricare il testo del decalogo proposto dal Notariato clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.notariato.it/sites/default/files/1_DECALOGO_rent%20to%20buy.pdf

Per scaricare il testo dello schema contrattuale proposto dal Notariato clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.notariato.it/sites/default/files/Rent-to-buy-schema.pdf>

18. MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE - Nasce il portale *mediazionecomunity.it*

Community Mediazione è la prima piattaforma di social network professionale dedicato alla mediazione, un luogo virtuale in cui favorire lo scambio di esperienze, linguaggi, conoscenze e informazioni tra tutti i soggetti che a diverso titolo si ritrovano nel mondo della giustizia alternativa.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra **Unioncamere Marche** e l'**Ente di Formazione per mediatori dell'Università di Camerino**, nel quadro di una serie di iniziative finalizzate a promuovere la qualità del servizio di mediazione e conciliazione delle Camere di Commercio e, più in generale, dell'attività di mediazione svolta dagli organismi accreditati a gestire le mediazioni presso il Ministero della Giustizia.

Il portale, attraverso un'apposita area *community*, vuole essere un punto di incontro tra giuristi ed operatori nell'ambito del quale è possibile avviare discussioni e dibattiti su problematiche e questioni controverse che attengono allo svolgimento dell'attività di mediazione, dove la prospettiva pratico-applicativa del professionista si confronta con quella teorico-sistematica dello studioso al fine di individuare risposte e soluzioni nella direzione di una miglior efficienza del servizio mediazione.

Per accedere al portale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.mediazionecomunity.it/>

19. RIFIUTI - Al via la presentazione dei progetti per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione - Le domande per la richiesta di contributi entro il 26 febbraio 2015

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, dell' "avviso relativo al bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici e privati per azioni aggiuntive e funzionali a progetti e programmi in materia di **riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti**, già finanziati in quota parte dall'unione europea", il Ministero dell'Ambiente ha dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica per la selezione di progetti di riduzione e prevenzione della produzione e nocività dei rifiuti.

Ricordiamo che con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 265 dell'11 novembre 2014, sono state definite, per l'anno 2014, le modalità di utilizzo delle risorse del

"Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio" istituito dall'art. 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il presente Bando, allegato al decreto sopra citato, avvia una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di progetti di riduzione e prevenzione della produzione e nocività dei rifiuti.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i **soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro**, che hanno in essere progetti o programmi, già finanziati in quota parte dall'Unione Europea, in materia di **riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti**, con priorità alle azioni di innovazione e di informazione, sensibilizzazione e comunicazione così come proposto dall'Allegato IV della Direttiva Comunitaria n. 2008/98/CE, nonché dall'Allegato L del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

Ciascun soggetto pubblico e privato, senza scopo di lucro, può presentare **una sola richiesta di contributo** per azioni aggiuntive e funzionali ai progetti e programmi già finanziati in quota parte dall'Unione Europea sopra esplicitati.

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a **euro 513.475,22**.

Per saperne di più e per scaricare il testo integrale del bando pubblico e il modulo di richiesta di contributo clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.minambiente.it/bandi/bando-pubblico-rifiuti>

20. COMBUSTIONE DI SCARTI VEGETALI - Per la Cassazione ora non è reato ma illecito amministrativo

Le attività di **raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli** in quantità giornaliera non superiori a 3 m steri per ettaro dei **materiali vegetali**, di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152 del 2006, effettuate nel luogo di produzione **non possono essere sanzionate penalmente**, ai sensi degli articoli 256 e 256-bis dello stesso decreto, **neanche quando essi siano effettuate nei periodi di rischio** per gli incendi boschivi indicati dalle Regioni. Tali condotte possono, semmai, essere **sanzionate in via amministrativa**.

E' quanto ha deciso la Cassazione, Sezione Penale, con la **Sentenza n. 76 del 7 gennaio 2015**, pronunciandosi sulla **bruciatura a terra di piccole quantità di scarti vegetali** nel luogo di produzione.

In virtù delle **novità introdotte dall'art. 14, comma 8, lett. b), della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014**, che ha aggiunto il comma 6-bis all'art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006. "*Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.*

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale in questione all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)".

Non solo, la successiva lett. b-sexies), del citato art. 14, comma 8, della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014, ha aggiunto, al comma 6 all'articolo 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006, un secondo periodo, a norma del quale, fermo restando quanto previsto dall'art. 182, comma 6-bis, "*le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato*". Pertanto le **sanzioni penali per la combustione illecita di rifiuti non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo forestale naturale**, anche derivato dal verde pubblico o privato.

Secondo la Corte di Cassazione può dunque desumersi in via interpretativa che gli **scarti vegetali sono esclusi dal novero dei rifiuti** e che ad essi **non sono di conseguenza applicabili né l'art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti), né l'art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)**.

Del resto lo stesso articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del medesimo decreto (artt. 177 - 266, nei quali vengono dettate norme in materia di gestione dei rifiuti), tra l'altro, "*la paglia, gli sfalci e potature, nonché l'altro materiale agricolo forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi e con metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana*" (art. 185, comma 1, comma 1, lett. f).

21. VERYBELLO! - VIAGGIA NELLA BELLEZZA - In attesa di EXPO il Ministero dei Beni Culturali lancia una piattaforma digitale per raccontare le bellezze dell'Italia

Dalla Biennale d'Arte di Venezia ad Umbria Jazz, dai classici immortali del Teatro Greco di Siracusa, fino al festival degli artisti di strada di Ferrara, passando per il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle: **VeryBello** è un nuovo modo di viaggiare in Italia attraverso la nostra straordinaria offerta culturale. Una piattaforma digitale interattiva che, attraverso un linguaggio immediato e visivo, racconta l'Italia da un punto di vista inedito.

Ad oggi **oltre 1300 eventi** rappresentano l'Italia da Nord a Sud, dalle grandi città ai piccoli borghi, da maggio ad ottobre 2015. Un numero destinato a crescere per un progetto che nasce appositamente per Expo, ma che ha l'obiettivo di guardare oltre. Grazie infatti al contributo delle istituzioni coinvolte dal Mibact, Regioni e Comuni, è nata una rete aperta in grado di garantire continuità al progetto, anche al termine dell'Esposizione Universale.

Festival, Cinema, Musica e Concerti, Teatro, Mostre, Danza, Feste Tradizionali, Itinerari Turistici, Libri, Bambini, Opera: dodici contenitori culturali, in costante aggiornamento, forniscono nel dettaglio le informazioni principali dell'evento e la sua geolocalizzazione, permettendo di condividere l'evento stesso sui social network.

Uno strumento dinamico, efficace che nasce oggi in italiano e a breve sarà disponibile in inglese, russo, cinese, spagnolo, portoghese, tedesco e francese, per promuovere l'Italia in Italia e nel mondo.

Un **viaggio nella bellezza italiana** che, grazie agli eventi culturali fotografati, ne rivela ricchezza e unicità.

VeryBello è un progetto che ad oggi ha raccolto 1300 eventi in tutta Italia di cui 300 mostre, oltre 200 eventi di musica e concerti, più di 250 eventi tra danza, teatro e opera. E ancora: circa 500 eventi raccolti tra iniziative per bambini, festival letterari, jazz e cinema, itinerari e feste tradizionali.

Per accedere al sito clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.notariato.it/sites/default/files/230115_CoSrenttobuy.pdf

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 16 AL 31 GENNAIO 2015)**

1) Decreto 29 dicembre 2014: Rimodulazione dei compensi spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 «semplificazione fiscale». (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29n2vwi>

2) Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29n6bv1>

3) Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29n6byx>

4) Autorità Nazionale Anticorruzione – Regolamento 14 gennaio 2015: Regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera Arbitrale. (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del regolamento dell'ANAC clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29n6bpm>

5) Istituto Nazionale di Statistica – Comunicato: Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di dicembre 2014, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del comunicato dell'ISTAT clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29nde31>

6) Autorità Nazionale Anticorruzione – Determina 8 gennaio 2015: Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di codice degli appalti. (Determina n. 1). (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2015).

Per scaricare il testo della determina dell'ANAC clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29nlehx>

7) Decreto del Ministero dell'Interno 21 gennaio 2015: Nuove modalità e termini per il riparto e l'attribuzione a decorrere dall'anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione o fusione per incorporazione. (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29nrtul>

8) Decreto del Ministero dell'Interno 29 gennaio 2015: Numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero, alla data del 31 dicembre 2014. (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29nw1f5>

9) Decreto del Ministero della Giustizia 18 dicembre 2014: Modifiche al decreto 10 novembre 2014, recante: «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.». (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29nw1j3>

10) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato: Rivalutazione, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per l'anno 2014, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) e dell'assegno di maternità (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del comunicato clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29nw191>

11) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2014: Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29nz1vu>